

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale Austriaco
per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

nell'intento di continuare ed intensificare la collaborazione cinematografica fra i due Paesi, nel comune interesse,

convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e favorisce la espansione economica dei due Paesi,

animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualità tecniche valore artistico e spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione,

hanno concordato quanto segue:

PARTE I^a: Scambio di film

Articolo I

Nel quadro delle vigenti disposizioni di legge le Parti contraenti non sottoporranno a restrizioni:

1) l'importazione e lo sfruttamento di film in versione originale a prescindere dalla lunghezza e di film in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, in particolare anche film per ragazzi e giovani,

2) l'importazione e lo sfruttamento dei film a lungo metraggio in versione doppiata, presentati a partire dal 1° settembre 1965 a Festival internazionali riconosciuti,

3) l'importazione di qualsiasi tipo di film per la diffusione a mezzo televisione.

Articolo II

1) Le Autorità austriache autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento senza limitazione numerica di film italiani doppiati, a lungo metraggio.

2) Le Autorità italiane autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio, in versione doppiata, senza limitazione di numero.

Articolo III

1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualità, italiani o austriaci, sarà autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza nel quadro delle loro disposizioni di legge.

2) Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano alla importazione di giornali filmati completi di attualità, destinati ad essere proiettati senza modificazioni nel Paese di importazione. Ciò vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualità, riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione.

3) Il semplice spostamento della sequenza delle fotografie di un giornale filmato di attualità importato, la sua riduzione oppure un suo non rilevante aumento di metraggio, non sono da considerarsi modificazioni.

PER IL CINEMA

Articolo IV

1) L'importazione dei film, di cui agli articoli precedenti - qualunque sia il Paese di provenienza - è subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalità italiana o austriaca del film.

2) Tale certificato sarà rilasciato da parte italiana dal "Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo" e da parte austriaca dal "Fachverband der Filmindustrie Österreichs".

DIREZIONE GENERALE

Articolo V

Le Autorità competenti di entrambe le Parti contraenti si scambieranno regolarmente informazioni sui permessi rilasciati per l'importazione, lo sfruttamento e le coproduzioni dei film, ed eventuali modifiche e aggiunte al riguardo.

PARTE II^a: Coproduzioni

Articolo VI

1) Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo ed a corto metraggio di particolare valore artistico o culturale, in coproduzione fra produttori italiani ed austriaci.

2) I coproduttori devono tener conto delle seguenti condizioni:

a) L'ammissione dei film ai benefici della coproduzione è subordinata ad un preventivo concorde benestare delle Autorità competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavorazione del film stesso. Le

Autorità competenti sono: nella Repubblica Italiana il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, e nella Repubblica Federale Austriaca il Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie. Le due Autorità si consulteranno reciprocamente, prima di dare il benestare.

b) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni.

c) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

d) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza, nel quadro delle rispettive norme nazionali.

e) I cittadini italiani ed austriaci che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio dell'altra Parte contraente non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

f) La partecipazione di artisti e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente d'intesa fra le Autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

g) Le riprese interne o esterne debbono aver luogo in Italia o in Austria. Se tuttavia il copione e l'ambiente lo esigono, possono venir effettuate riprese interne ed esterne di determinati soggetti anche in un Paese che non prende parte alla coproduzione.

h) La partecipazione finanziaria minoritaria non deve essere inferiore al 30% dell'intero costo del film.

i) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

l) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.

m) Alle disposizioni di cui alle lettere h) e l) del presente articolo possono venir concesse delle deroghe dalle Autorità di ambe le Parti per quei film di particolare valore artistico e culturale o per i film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio di produzione di un film nel Paese del coproduttore maggioritario. In simili casi, però, l'apporto del coproduttore minoritario non dovrà essere inferiore al 20% del costo del film.

3) Le competenti Autorità emaneranno, di comune accordo, le norme per l'ammissione ai fini della coproduzione dei film di cortometraggio.

Articolo VII

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca o bilingue.

Articolo VIII

1) I film realizzati in coproduzione sono considerati nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno venire adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

2) I proventi dei film di coproduzione debbono essere suddivisi proporzionalmente agli apporti dei coproduttori.

3) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4) Le copie per lo sfruttamento debbono, salvo impossibilità tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate.

5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in coproduzione e nel materiale pubblicitario debbono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori, e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione.

6) Nel contratto di coproduzione si deve stabilire quale è il contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai Festival internazionali riconosciuti.

Articolo IX

1) Le competenti Autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di particolare valore internazionale fra l'Italia e l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.

Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso.

2) Per tale genere di coproduzione la partecipazione finanziaria dei produttori di ciascun Paese deve essere almeno del 20%, rispetto all'intero costo del film.

3) Un coproduttore minoritario che partecipa soltanto col 20% del costo alla produzione, può venire, di volta in volta, esentato dall'obbligo di un apporto tecnico ed artistico.

Articolo X

1) Le Parti contraenti concederanno nei loro Paesi ogni possibile facilitazione per l'importazione e l'esportazione di materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, apparecchi, costumi, scenari e ogni altro accessorio) e facilitazioni per i viaggi, il soggiorno ed i permessi di lavoro al personale.

2) Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, ad autorizzare il trasferimento di valute, necessarie per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.

3) L'equilibrio nel complesso delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori viene controllato annualmente dalla Commissione Mista di cui all'Articolo XIV.

Il saldo totale degli apporti in valuta dovuti dai coproduttori dei due Paesi viene parimenti accertato dalla stessa Commissione.

Ogni eventuale squilibrio può essere compensato entro l'anno successivo.

4) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve venir pagato al coproduttore maggioritario entro 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso contrario il riconoscimento della coproduzione decade.

Articolo XI

Nel caso dell'esportazione di un film di coproduzione in un Paese in cui l'importazione del film è soggetta a restrizioni, la esportazione è imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi è equivalente, sono imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese d'acquisto.

Qualora le restrizioni valessero soltanto nei confronti di uno dei due Paesi, il film deve venir considerato proveniente dallo Stato verso il quale non vi sono restrizioni, senza tener conto se l'uno o l'altro Paese ha maggiormente contribuito alla coproduzione.

Articolo XII

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.

PARTE III^a: Disposizioni Generali

Articolo XIII

Le disposizioni dell'Articolo X, punto 1), sono valide, analogamente, anche per le riprese cinematografiche di qualsiasi tipo da parte di produttori austriaci in Italia e di produttori italiani in Austria.

Articolo XIV

1) Una Commissione Mista ha il compito di sorvegliare la regolare esecuzione del presente Accordo, proporre eventuali emendamenti e, a suo tempo, di predisporre le basi per un nuovo Accordo.

2) La Commissione può venire anche convocata qualora una delle due Parti contraenti giudichi che nel territorio dell'altra Parte si sia determinata una situazione tale da alterare le condizioni di mercato.

3) La presidenza della Delegazione italiana in seno a tale Commissione è assunta dal Direttore Generale dello Spettacolo o da un suo delegato.

4) La Delegazione austriaca è presieduta da un delegato nominato di volta in volta dal Ministero Federale per il Commercio, Artigianato ed Industria.

5) I presidenti vengono assistiti da funzionari ed esperti cinematografici, a seconda delle necessità.

6) La Commissione si riunisce entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti.

Articolo XV

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma, con effetto dal 1° luglio 1968.

Il presente Accordo, che sostituisce ogni precedente Accordo sulla materia, sarà valido per un anno. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia, da notificarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Vienna il 24 aprile 1968 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO ITALIANO

PER IL GOVERNO FEDERALE
AUSTRIACO

LIONELLO COZZI

JOSEF MEISL